

Bruxelles, 8 dicembre 2017
(OR. en)

15536/17

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0125 (COD)**

**POLMIL 165
COMPET 862
CFSP/PESC 1122
CSDP/PSDC 701
COPS 393
EUMC 157
ECOFIN 1104
IND 369
MI 942
RECH 415
EMPL 611
CODEC 2037**

NOTA PUNTO "I/A"

| | |
|----------------|--|
| Origine: | Segretariato generale del Consiglio |
| Destinatario: | Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio |
| n. doc. prec.: | 15165/17 |
| n. doc. Comm.: | 10589/17 + COR 1 + ADD 1 |
| Oggetto: | Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione (prima lettura) - Orientamento generale |

1. Il 7 giugno 2017 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio la proposta di regolamento che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria europea della difesa¹.

¹ 10589/17.

2. Il 6 luglio 2017 il Coreper ha approvato il mandato del Gruppo degli amici della presidenza relativo alla proposta di programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (EDIDP)². Il gruppo ha avviato l'esame della proposta nella riunione del 14 luglio 2017.
3. Il 19 ottobre 2017 il Consiglio europeo ha accolto con favore il lavoro svolto finora dai colegislatori sulla proposta di programma avanzata dalla Commissione e ha invitato a raggiungere un accordo in sede di Consiglio entro la fine dell'anno, in modo da concludere i negoziati con il Parlamento europeo il prima possibile, affinché i primi progetti in materia di capacità individuati dagli Stati membri siano finanziati nel 2019³.
4. Il Servizio giuridico del Consiglio ha formulato il suo parere sulla proposta il 23 novembre 2017⁴.
5. A seguito dell'esame della proposta in varie riunioni, il Gruppo degli amici della presidenza ha raggiunto un accordo molto ampio sul progetto di testo nella riunione del 28 e 29 novembre 2017.
6. Il Coreper ha discusso il punto nella sua riunione del 6 dicembre 2017. È stata presentata una proposta di compromesso della presidenza concernente l'articolo 6, paragrafi 3, 4 e 5.
7. Si invita il Coreper a confermare il suo accordo sul testo riportato in allegato al fine di sottoporlo al Consiglio per raggiungere un orientamento generale sulla proposta.

² 10849/1/17.

³ EUCO 14/17.

⁴ 14876/17.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 173,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

- (1) Nel piano d'azione europeo in materia di difesa adottato il 30 novembre 2016 la Commissione si è impegnata a integrare, potenziare e consolidare gli sforzi di collaborazione degli Stati membri al fine di sviluppare le capacità di difesa atte a rispondere alle sfide in materia di sicurezza e a promuovere un'industria europea della difesa competitiva e innovativa. La Commissione ha proposto in particolare di creare un Fondo europeo per la difesa per sostenere gli investimenti congiunti nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie e materiali per la difesa, nonché incentivare l'acquisizione e la manutenzione congiunte. Il Fondo dovrebbe sostenere la cooperazione durante l'intero ciclo di sviluppo dei prodotti e delle tecnologie della difesa promuovendo in tal modo le sinergie e l'efficacia in termini di costi. L'obiettivo è realizzare capacità, garantire una base competitiva, innovativa ed equilibrata per l'industria europea della difesa in tutta l'Unione, anche grazie alla cooperazione transfrontaliera e alla partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI)², nonché contribuire a rafforzare la cooperazione europea in materia di difesa, sfruttando le sinergie e mobilitando il sostegno dell'Unione in aggiunta ai finanziamenti degli Stati membri.
- (2) Al fine di contribuire al rafforzamento della competitività e della capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione, è opportuno stabilire un programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (di seguito "il programma"). Il programma dovrebbe mirare a migliorare la competitività dell'industria della difesa dell'Unione, inclusa la ciberdifesa, sostenendo la cooperazione tra gli Stati membri e le imprese, compresi i centri di ricerca e le università, nella fase di sviluppo dei prodotti e delle tecnologie della difesa. La fase di sviluppo, che segue la fase di ricerca e tecnologia, comporta notevoli rischi e costi che ostacolano l'ulteriore sfruttamento dei risultati della ricerca e hanno un impatto negativo sulla competitività dell'industria della difesa dell'Unione. Sostenendo la fase di sviluppo, il programma contribuirebbe a un migliore sfruttamento dei risultati della ricerca nel settore della difesa e contribuirebbe a colmare il divario tra la ricerca e la produzione, nonché a promuovere tutte le forme di innovazione. Il programma dovrebbe completare le attività svolte a norma dell'articolo 182 del TFUE e non riguarda la fabbricazione o l'acquisizione di prodotti e tecnologie della difesa.

² Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro-, piccole e medie imprese (*GUL 124 del 20.5.20003, pag. 0036-0041*).

- (3) Le imprese dovrebbero essere intese nel senso di enti che esercitano un'attività economica a prescindere dal loro status giuridico e dalle loro modalità di finanziamento. Ai fini del presente regolamento un'impresa è stabilita nello Stato membro in cui è costituita nel rispetto della legislazione nazionale di tale Stato membro.
- (4) Per sfruttare meglio le economie di scala nell'industria della difesa, il programma dovrebbe sostenere la cooperazione tra imprese nello sviluppo di prodotti e tecnologie della difesa. Al fine di conseguire soluzioni più innovative e un mercato interno aperto, il programma sostiene la partecipazione transfrontaliera delle PMI.
- (5) Il programma dovrebbe riguardare un periodo di due anni, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, e l'importo per l'attuazione del programma dovrebbe essere determinato per lo stesso periodo.
- (6) Il presente regolamento stabilisce la dotazione finanziaria per l'intera durata del programma, che costituisce, per il Parlamento europeo e il Consiglio, il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria³.
- (7) Fatti salvi i poteri dell'autorità di bilancio, la dotazione complessiva per l'attuazione del programma dovrebbe essere resa disponibile esclusivamente mediante riassegnazioni nell'ambito della sottorubrica 1a (Competitività per la crescita e l'occupazione) del quadro finanziario pluriennale 2014-2020.

³ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

- (8) Il programma dovrebbe essere attuato nel pieno rispetto del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴. Il finanziamento può in particolare assumere la forma di sovvenzioni e di appalti pubblici per la fornitura di studi. Gli strumenti finanziari potrebbero anche essere utilizzati in futuro sulla base dell'esperienza acquisita da tale programma, in particolare per la sezione capacità del Fondo europeo per la difesa dopo il 2020. La Commissione avvierà quanto prima i lavori preparatori, la valutazione e le pertinenti proposte.
- (9) La Commissione può affidare parte dell'attuazione del programma agli organismi di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
- (10) Dopo aver definito le priorità comuni in materia di capacità di difesa a livello di Unione mediante il piano di sviluppo delle capacità, tenendo conto anche della revisione coordinata annuale sulla difesa, e nell'ottica di raggiungere il livello di ambizione dell'UE convenuto dal Consiglio nelle conclusioni del 14 novembre 2016 e approvato dal Consiglio europeo il 15 dicembre 2016, gli Stati membri individuano e consolidano i requisiti militari e definiscono le specifiche tecniche del progetto. Essi possono inoltre nominare un responsabile del progetto incaricato di guidare i lavori relativi all'elaborazione di un progetto di collaborazione.
- (11) Nel caso in cui un'azione sostenuta dal programma sia gestita da un responsabile del progetto nominato dagli Stati membri, inclusa un'organizzazione internazionale di gestione di progetti quale l'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti, la Commissione dovrebbe consultare il responsabile del progetto prima di effettuare il pagamento al beneficiario dell'azione ammissibile, in modo che il responsabile del progetto possa garantire che i beneficiari rispettino le scadenze.

⁴ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

- (12) Il sostegno finanziario dell'Unione non dovrebbe incidere sul trasferimento all'interno dell'Unione di prodotti per la difesa conformemente alla direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵, né sull'esportazione di prodotti, materiali o tecnologie, e non dovrebbe neppure incidere sul potere discrezionale degli Stati membri in materia di politica di trasferimento all'interno dell'Unione e di esportazione dei prodotti destinati alla difesa.
- (13) Dato che l'obiettivo del programma consiste nel sostenere la competitività dell'industria della difesa dell'Unione eliminando i rischi nella fase di sviluppo dei progetti di cooperazione, le azioni relative allo sviluppo di un prodotto o di una tecnologia della difesa, vale a dire la definizione di specifiche tecniche comuni, la progettazione, la creazione di prototipi, il collaudo, la qualificazione, la certificazione, gli studi di fattibilità, l'efficienza della gestione del ciclo della vita e le altre misure di sostegno dovrebbero essere ammissibili a beneficiarne. Lo stesso vale anche per la modernizzazione dei prodotti e delle tecnologie della difesa esistenti.
- (14) Dato che il programma mira in particolare a migliorare la cooperazione tra imprese in tutti gli Stati membri, un'azione dovrebbe essere ammissibile al finanziamento nell'ambito del programma solo se è intrapresa da almeno tre imprese cooperanti tra loro e con sede in almeno due diversi Stati membri. Tale esperienza sarà utilizzata per valutare la possibilità di aumentare il numero minimo di Stati membri nell'ambito di qualsiasi programma futuro.

⁵ Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1).

- (15) La collaborazione transfrontaliera tra imprese con sede in diversi Stati membri per lo sviluppo di prodotti e tecnologie di difesa è stata spesso ostacolata dalla difficoltà di concordare specifiche tecniche comuni. La mancanza o il limitato livello di specifiche tecniche comuni hanno reso più complessa la fase di sviluppo, creando ritardi e facendo lievitare i costi. L'accordo su specifiche tecniche comuni dovrebbe essere una condizione per beneficiare del sostegno dell'Unione nell'ambito del programma per azioni che comportano un livello più elevato di maturità tecnologica. Gli studi di fattibilità e le azioni che intendono sostenere la definizione comune delle specifiche tecniche dovrebbero essere ammissibili al sostegno nell'ambito del programma.
- (16) Poiché il programma mira a migliorare la competitività dell'industria della difesa dell'Unione, solo i soggetti stabiliti nell'Unione dovrebbero poter beneficiare del sostegno. Inoltre, al fine di garantire la tutela degli interessi essenziali in materia di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, l'infrastruttura, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai beneficiari e dai subappaltatori in azioni finanziate nell'ambito del programma non dovrebbero essere situati sul territorio di paesi terzi. I subappaltatori dovrebbero essere intesi ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, lettera n) del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2015/1929 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 2015.

- (17) I beneficiari e i loro subappaltatori non dovrebbero in linea di principio essere soggetti a controlli da parte di paesi terzi o di entità di paesi terzi. Tuttavia, per casi particolari nei quali le imprese situate nell'Unione siano controllate da un paese terzo o da un'entità di un paese terzo, tali imprese possono essere ammissibili se lo Stato membro in cui sono situate fornisce sufficienti garanzie che ciò non sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, come stabilito nel quadro della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea, anche in termini di rafforzamento della base industriale e tecnologica di difesa europea. Ai soli fini del presente regolamento, per entità di un paese terzo si dovrebbe intendere una persona giuridica stabilita al di fuori dell'Unione o dotata di strutture di gestione esecutiva al di fuori dell'Unione o una persona giuridica che si trova sotto il controllo di un paese terzo, di un cittadino di un paese terzo o di un'altra entità di un paese terzo. Il controllo dovrebbe essere definito come la possibilità di esercitare un'influenza determinante su un'impresa. Prima della firma dell'accordo di finanziamento, i beneficiari dovrebbero fornire tutte le informazioni pertinenti riguardo agli elementi e all'infrastruttura da utilizzare nell'azione. Dovrebbero essere prese in considerazione anche le preoccupazioni degli Stati membri relative alla sicurezza dell'approvvigionamento.
- (18) Le azioni ammissibili sviluppate nel contesto della cooperazione strutturata permanente nel quadro istituzionale dell'Unione garantirebbero una maggiore cooperazione tra le imprese nei vari Stati membri, su base continua, e contribuirebbero quindi direttamente al raggiungimento degli obiettivi del programma. Questi progetti dovrebbero pertanto poter beneficiare di un tasso di finanziamento aumentato.

Le azioni ammissibili sviluppate con una notevole partecipazione di PMI e di imprese a media capitalizzazione, e in particolare di PMI transfrontaliere, che sostengono l'apertura delle catene di approvvigionamento, contribuiscono direttamente al conseguimento degli obiettivi del programma. Tali progetti dovrebbero pertanto essere ammissibili a un tasso di finanziamento aumentato, anche per compensare i maggiori rischi e oneri amministrativi. Le azioni ammissibili a cui partecipano PMI stabilite in Stati membri diversi da quelli in cui sono stabilite le imprese del consorzio che non sono PMI possono beneficiare di un tasso di finanziamento più elevato.

- (19) Se un consorzio desidera partecipare a un'azione ammissibile nell'ambito del programma e l'assistenza finanziaria dell'Unione assume la forma di sovvenzione, il consorzio dovrebbe nominare uno dei suoi membri come coordinatore, che fungerà da principale punto di contatto con la Commissione.
- (20) La promozione dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico nell'industria della difesa dell'Unione dovrebbe avvenire in maniera coerente con gli interessi di sicurezza dell'Unione. Di conseguenza, il contributo dell'azione al rispetto di tali interessi e delle priorità relative alla capacità di difesa concordate dagli Stati membri nel quadro della politica estera e di sicurezza comune dovrebbe costituire uno dei criteri di aggiudicazione. All'interno dell'Unione le priorità comuni in materia di capacità di difesa sono stabilite in particolare mediante il piano di sviluppo delle capacità. Altri processi dell'Unione quali la revisione coordinata annuale sulla difesa (CARD) e la cooperazione strutturata permanente (PESCO) sosterranno l'attuazione delle pertinenti priorità attraverso una cooperazione rafforzata. Se del caso, qualora non escludano la possibile partecipazione di un qualsiasi Stato membro dell'UE, possono essere prese in considerazione anche azioni, iniziative e priorità regionali e internazionali, comprese quelle nel contesto della NATO, laddove siano al servizio degli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e tenuto conto dell'esigenza di evitare inutili duplicazioni.
- (21) Per garantire la sostenibilità delle azioni finanziate, l'impegno degli Stati membri a contribuire con efficacia al loro finanziamento dovrebbe essere dimostrato, ad esempio mediante una lettera d'intenti.
- (22) Per garantire che le azioni finanziate contribuiscano alla competitività e all'efficienza dell'industria europea della difesa, esse dovrebbero essere orientate al mercato, basate sulla domanda e sostenibili sul piano commerciale nel medio e lungo termine. Pertanto, il fatto che gli Stati membri intendano già acquistare congiuntamente il prodotto finale o utilizzare le tecnologie, possibilmente in modo coordinato, dovrebbe essere preso in considerazione nei criteri di ammissibilità. Al fine di sostenere un mercato interno aperto, dovrebbe essere presa in considerazione anche una partecipazione credibile di PMI transfrontaliere, sia come membri di consorzi sia come subappaltatori.

- (23) Ai sensi dell'articolo 126 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, l'assistenza finanziaria dell'Unione nell'ambito del programma non dovrebbe superare il 20% dei costi ammissibili, se essa riguarda la realizzazione di prototipi di sistema, spesso l'azione più costosa nella fase di sviluppo. Per altre azioni si potrebbe comunque coprire la totalità dei costi ammissibili nella fase di sviluppo.
- (24) Poiché il sostegno dell'Unione mira a migliorare la competitività del settore e riguarda soltanto la specifica fase di sviluppo, l'Unione non dovrebbe essere proprietaria o titolare dei diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti o alle tecnologie risultanti dalle azioni finanziate. Il regime dei diritti di proprietà intellettuale applicabile sarà definito in sede contrattuale dai beneficiari. Gli Stati membri interessati dovrebbero avere la possibilità di partecipare ad attività cooperative di follow-up.
- (25) La Commissione dovrebbe stabilire un programma di lavoro pluriennale in linea con gli obiettivi del programma. Al fine di garantire un'efficace distribuzione dei finanziamenti, il programma di lavoro dovrebbe definire le categorie di progetti che verranno finanziati nell'ambito del programma, il tipo di finanziamento e la dotazione di bilancio, nonché le categorie desiderate di azioni ammissibili, inclusa se del caso la metodologia di valutazione che comprende i coefficienti di ponderazione e le soglie minime per il rispetto dei criteri di aggiudicazione.
- (26) Nell'elaborazione del programma di lavoro la Commissione dovrebbe essere assistita da un comitato di Stati membri (di seguito "comitato"). La Commissione dovrebbe adoperarsi per trovare soluzioni che incontrino il più ampio sostegno possibile in seno al comitato. In questo contesto, il comitato può riunirsi nel formato di esperti nazionali in materia di difesa per fornire un'assistenza specifica alla Commissione. Spetta agli Stati membri designare i rispettivi rappresentanti in seno al comitato.

- (27) Alla luce della politica dell'Unione sulle PMI, considerate elementi fondamentali per garantire la crescita economica, l'innovazione, la creazione di posti di lavoro e l'integrazione sociale nell'Unione, e del fatto che le azioni sostenute implicheranno generalmente la collaborazione transnazionale, è importante che il programma di lavoro rispecchi e consenta alle PMI un accesso e una partecipazione transfrontalieri aperti, equi e trasparenti e che, di conseguenza, una percentuale del bilancio complessivo sia destinata a tali azioni.
- (28) Al fine di beneficiare delle competenze nel settore della difesa, e in conformità con le competenze che le sono attribuite dal trattato sull'Unione europea, l'Agenzia europea per la difesa dovrebbe essere invitata in qualità di osservatore nel comitato degli Stati membri. Anche il servizio europeo per l'azione esterna dovrebbe essere invitato a partecipare al comitato degli Stati membri.
- (29) La Commissione dovrebbe adoperarsi per mantenere un dialogo con un ampio ventaglio di imprese dell'industria europea, comprese le PMI e i fornitori non tradizionali del settore della difesa, al fine di assicurare il successo del programma.
- (30) In linea di massima, per selezionare le azioni da finanziare nell'ambito del programma, la Commissione o gli organismi di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 dovrebbero organizzare gare d'appalto come previsto da detto regolamento e garantire che le procedure amministrative siano mantenute quanto più semplici possibile e comportino un importo minimo di spese supplementari. Tuttavia, in talune circostanze debitamente giustificate ed eccezionali, i finanziamenti dell'Unione possono anche essere concessi a norma dell'articolo 190 del regolamento delegato (UE) n. 1286/12 della Commissione⁶.

⁶ Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

- (31) Dopo la valutazione delle proposte ricevute, effettuata con l'assistenza di esperti indipendenti oggetto di convalida su richiesta degli Stati membri, la Commissione selezionerà le azioni che saranno finanziate nell'ambito del programma. Per garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è opportuno attribuire competenze di esecuzione alla Commissione per quanto riguarda l'adozione e l'attuazione del programma di lavoro, nonché la concessione dei finanziamenti alle azioni selezionate. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷. Gli Stati membri dovrebbero essere informati dei risultati della valutazione e dei progressi compiuti nelle azioni finanziate.
- (32) Per adottare i suddetti atti di esecuzione si dovrebbe seguire la procedura d'esame, tenendo conto delle loro implicazioni sostanziali per l'attuazione del presente regolamento.
- (33) La Commissione dovrebbe elaborare una relazione di attuazione al termine del programma che esamini le attività finanziarie in termini di esecuzione finanziaria, risultati e, se possibile, impatto. La relazione dovrebbe analizzare anche la partecipazione transfrontaliera delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione a progetti nell'ambito del programma, nonché la partecipazione delle PMI alla catena del valore globale.

⁷ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È istituito un programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, (di seguito "il programma") per l'azione dell'Unione per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020.

Articolo 2

Obiettivi

Il programma persegue i seguenti obiettivi:

- a) promuovere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria della difesa in tutta l'Unione in modo da contribuire all'autonomia strategica dell'Europa sostenendo azioni nella loro fase di sviluppo;
- b) sostenere e valorizzare la collaborazione tra gli Stati membri e la cooperazione transfrontaliera tra le imprese in tutta l'Unione, comprese le PMI e le imprese a media capitalizzazione, nello sviluppo di tecnologie o di prodotti coerenti con le priorità in materia di capacità di difesa concordate dagli Stati membri nel quadro della politica estera e di sicurezza comune, migliorando nel contempo la flessibilità delle catene di approvvigionamento. Se del caso, qualora non escludano la possibile partecipazione di un qualsiasi Stato membro, possono essere a tal fine prese in considerazione anche azioni, iniziative e priorità regionali e internazionali, comprese quelle nel contesto della NATO, laddove siano al servizio degli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione definiti nel quadro della politica estera e di sicurezza comune e tenuto conto dell'esigenza di evitare inutili duplicazioni;
- c) favorire un migliore sfruttamento dei risultati della ricerca nel settore della difesa e contribuire allo sviluppo dopo la fase di ricerca, e dunque sostenere la competitività dell'industria europea della difesa sul mercato interno e sul mercato globale, se del caso anche tramite il consolidamento.

Articolo 3

Bilancio

La dotazione finanziaria destinata all'esecuzione del programma per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020 è fissata a 500 milioni di EUR a prezzi correnti.

Articolo 4

Disposizioni finanziarie generali

1. L'assistenza finanziaria dell'Unione può essere erogata tramite le tipologie di finanziamento previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, in particolare le sovvenzioni e, in circostanze eccezionali, gli appalti pubblici.
2. Le tipologie di finanziamento di cui al paragrafo 1 nonché i metodi di attuazione sono scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati tenuto conto, tra l'altro, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio di conflitto di interessi.
3. L'assistenza finanziaria dell'Unione è attuata dalla Commissione conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 direttamente o indirettamente, affidando funzioni di esecuzione del bilancio agli organismi elencati all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del suddetto regolamento.
4. Qualora gli Stati membri abbiano nominato un responsabile del progetto, prima di eseguire il pagamento ai beneficiari ammissibili, la Commissione consulta il responsabile del progetto sullo stato di avanzamento dello stesso.

Articolo 5

Azioni ammissibili

1. Il programma fornisce sostegno a favore di azioni dei beneficiari nella fase di sviluppo, riguardanti sia nuovi prodotti e tecnologie che la modernizzazione di prodotti e tecnologie esistenti. Le azioni ammissibili possono riguardare uno o più dei seguenti elementi:
 - a) studi, ad esempio studi di fattibilità e altre misure di accompagnamento;
 - b) la progettazione di un prodotto, di un componente materiale o immateriale o di una tecnologia della difesa, nonché le specifiche tecniche in base alle quali è stata elaborata la progettazione, che può includere prove parziali di riduzione del rischio in un ambiente industriale o rappresentativo;
 - c) la creazione di prototipi di sistema per un prodotto, un componente materiale o immateriale o una tecnologia della difesa. Un prototipo di sistema è un modello di un prodotto o di una tecnologia in grado di dimostrare le prestazioni dell'elemento in un ambiente operativo;
 - d) il collaudo di un prodotto, un componente materiale o immateriale o una tecnologia della difesa;
 - e) la qualificazione di un prodotto, un componente materiale o immateriale o una tecnologia della difesa; la qualificazione è l'intero processo volto a dimostrare che la progettazione di un prodotto, un componente materiale o immateriale o una tecnologia della difesa è conforme ai requisiti specificati. Questo processo fornisce prove obiettive che consentono di dimostrare quali determinati requisiti di una progettazione sono stati rispettati;
 - f) la certificazione di un prodotto, di un componente materiale o immateriale o di una tecnologia della difesa. La certificazione è il processo in base al quale un'autorità nazionale certifica che il prodotto, il componente materiale o immateriale o la tecnologia della difesa è conforme alla normativa applicabile;
 - g) lo sviluppo di tecnologie o beni che aumentano l'efficienza durante il ciclo di vita dei prodotti e delle tecnologie della difesa.

2. L'azione è intrapresa da imprese cooperanti all'interno di un consorzio di almeno tre organismi ammissibili e stabilite in almeno due diversi Stati membri. Almeno tre di tali organismi ammissibili stabiliti in almeno due diversi Stati membri non devono essere effettivamente controllati, direttamente o indirettamente, dallo stesso organismo e non devono controllarsi a vicenda.
3. Ai fini del paragrafo 2, per "controllo effettivo" si intende un complesso di diritti, rapporti contrattuali, o ogni altro mezzo che separatamente o congiuntamente e tenendo presenti le circostanze di fatto o di diritto del singolo caso conferisce la possibilità di esercitare direttamente o indirettamente un'influenza determinante su un'impresa per mezzo, in particolare:
 - a) del diritto di utilizzare in tutto o in parte il patrimonio di un'impresa;
 - b) dei diritti o dei contratti che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni o sulle deliberazioni degli organi di un'impresa oppure conferiscono un'influenza determinante sulla gestione delle attività dell'impresa.
4. I consorzi quali definiti all'articolo 8, paragrafo 1, forniscono la prova della sostenibilità dimostrando che i restanti costi dell'azione ammissibile che non sono coperti dal sostegno dell'Unione saranno coperti da altri strumenti di finanziamento, ad esempio contributi degli Stati membri.
5. Per le azioni di cui al paragrafo 1, lettere da c) a f), i consorzi provano il loro contributo alla competitività dell'industria europea della difesa dimostrando che almeno due Stati membri intendono acquistare il prodotto finale o utilizzare la tecnologia in maniera coordinata, anche mediante appalti congiunti, se del caso.

6. Per quanto riguarda le azioni di cui al paragrafo 1, lettera b), l'azione deve basarsi su requisiti comuni stabiliti di comune accordo da almeno due Stati membri. Per quanto riguarda le azioni di cui al paragrafo 1, lettere da c) a f), l'azione deve basarsi su specifiche tecniche comuni stabilite di comune accordo dagli Stati membri che cofinanzieranno o intendono acquistare congiuntamente il prodotto finale o utilizzare la tecnologia, come definito ai paragrafi 4 e 5.

Articolo 6

Soggetti ammissibili

1. I beneficiari saranno imprese pubbliche o private stabilite nell'Unione.
2. Le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse dei beneficiari e dei loro subappaltatori utilizzati ai fini delle azioni finanziate nell'ambito del programma sono situati nel territorio dell'Unione durante tutta la durata dell'azione e le loro strutture di gestione esecutiva sono stabilite nell'Unione.
3. Ai fini delle azioni finanziate nell'ambito del programma, i beneficiari e i loro subappaltatori non sono soggetti al controllo di paesi terzi o di entità di paesi terzi.
4. In deroga al paragrafo 3, un'impresa controllata da paesi terzi o da entità di paesi terzi è ammissibile in qualità di beneficiario o di subappaltatore, conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, se lo Stato membro in cui è situata fornisce garanzie sufficienti, in conformità delle sue procedure nazionali, che ciò non sia in contrasto né con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri stabiliti nel quadro della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea, né con gli obiettivi del programma di cui all'articolo 2. Le garanzie da fornire sono altresì in linea con le disposizioni di cui all'articolo 11.

5. Se non esistono alternative competitive prontamente disponibili nell'Unione, e se tale utilizzo non sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, i beneficiari e i loro subappaltatori possono utilizzare beni, infrastrutture, attrezzature e risorse situati o detenuti al di fuori del territorio degli Stati membri o controllati da paesi terzi. Nel quadro dell'esecuzione di un'azione ammissibile, i beneficiari e i loro subappaltatori possono anche cooperare con imprese stabilite al di fuori del territorio degli Stati membri o controllate da paesi terzi o da entità di paesi terzi, se ciò non è in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri. I costi relativi a tali attività non sono ammissibili al finanziamento nell'ambito del programma.
6. Prima della firma dell'accordo di finanziamento i beneficiari forniscono tutte le informazioni pertinenti per la valutazione dei criteri di ammissibilità.

Articolo 7

Dichiarazione dei consorzi

Ogni consorzio che intende partecipare a un'azione dichiara per iscritto di conoscere integralmente e di rispettare la legislazione applicabile nazionale e dell'Unione e i regolamenti relativi alle attività nel settore della difesa.

Articolo 8

Consorzio

1. Ai fini del presente regolamento un consorzio è un gruppo di imprese come definito all'articolo 5, paragrafo 2, che desidera partecipare a un'azione nell'ambito del programma e che soddisfa i criteri di ammissibilità di cui al presente regolamento. I beneficiari che riceveranno i finanziamenti a norma della procedura di aggiudicazione di cui all'articolo 14 sono ugualmente considerati un consorzio ai fini del presente regolamento.

2. Nei casi in cui l'assistenza finanziaria dell'Unione è fornita attraverso una sovvenzione, i membri di un consorzio che intendono partecipare a un'azione nominano uno di essi coordinatore, indicandolo nella convenzione di sovvenzione. Il coordinatore è il principale punto di contatto tra i membri del consorzio nelle relazioni con la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento, salvo diversamente specificato nella convenzione di sovvenzione o in caso di inadempimento degli obblighi a norma della convenzione di sovvenzione.
3. I membri di un consorzio che partecipano a un'azione stipulano un accordo interno che stabilisce i loro diritti e obblighi riguardo all'attuazione dell'azione conformemente alla convenzione di sovvenzione, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati previsti nel programma di lavoro o nell'invito a presentare proposte.

Articolo 9

Criteri di aggiudicazione

Le azioni proposte per il finanziamento nell'ambito del programma sono valutate sulla base dei seguenti criteri:

- a) contributo all'eccellenza, in particolare dimostrando che i lavori proposti vanno al di là dello stato della tecnica generando notevoli vantaggi rispetto ai prodotti o alle tecnologie esistenti;
- b) contributo all'innovazione in particolare dimostrando che le azioni proposte includono approcci e concetti innovativi o inediti, nuove migliorie tecnologiche promettenti per il futuro o l'applicazione di tecnologie o concetti che non sono stati utilizzati prima nel settore della difesa;
- c) contributo alla competitività dell'industria europea della difesa, in particolare creando nuove opportunità di mercato e accelerando la crescita delle società nell'insieme dell'Unione;

- d) contributo all'autonomia industriale dell'industria europea della difesa e agli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione, in linea con le priorità in materia di capacità di difesa concordate dagli Stati membri nel quadro della politica estera e di sicurezza comune e, se del caso, agli accordi di cooperazione regionali e internazionali;
- e) la percentuale del bilancio complessivo dell'azione da assegnare alla partecipazione di PMI stabilite nell'Unione che apportano valore aggiunto come membri del consorzio, come subappaltatori o come altre imprese della catena di approvvigionamento, e in particolare alle PMI che sono stabilite negli Stati membri diversi da quelli in cui le imprese del consorzio che non sono PMI sono stabilite;
- f) per le azioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da b) a e), il contributo alla ulteriore integrazione dell'industria europea della difesa attraverso la dimostrazione da parte dei beneficiari del fatto che gli Stati membri intendono utilizzare, detenere o mantenere congiuntamente il prodotto o la tecnologia finale in maniera coordinata.

A norma delle lettere da a) a c) del presente articolo, se del caso, è preso in considerazione il contributo all'aumento dell'efficienza durante il ciclo di vita dei prodotti e delle tecnologie della difesa, incluso l'efficacia in termini di costi e il potenziale delle sinergie nel processo di acquisizione e manutenzione.

Il mancato adempimento di uno di questi criteri non è considerato eliminatorio.

Articolo 10

Tassi di finanziamento

1. L'assistenza finanziaria dell'Unione fornita nel quadro del programma non supera il 20% del costo ammissibile delle azioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c). In tutti gli altri casi l'assistenza può coprire fino al costo ammissibile dell'azione. La parte dei costi indiretti da coprire è definita nel programma di lavoro.

2. Se un consorzio elabora un'azione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, nel quadro della cooperazione strutturata permanente, può beneficiare di un tasso di finanziamento aumentato di ulteriori 10 punti percentuali.
3. Se un consorzio elabora un'azione definita all'articolo 5, paragrafo 1, e s'impegna a destinare almeno il 5% del costo ammissibile dell'azione a PMI stabilite nell'UE, può beneficiare di un tasso di finanziamento aumentato di punti percentuali equivalenti alla percentuale del costo dell'azione destinato alle PMI, ma tale aumento non deve superare gli 8 punti percentuali.
4. Se un consorzio elabora un'azione definita all'articolo 5, paragrafo 1, può beneficiare di un tasso di finanziamento aumentato di punti percentuali equivalenti al doppio della percentuale del costo dell'azione destinato a PMI stabilite in Stati membri diversi da quelli in cui le imprese del consorzio che non sono PMI sono stabilite.
5. Se un consorzio elabora un'azione definita all'articolo 5, paragrafo 1, e s'impegna a destinare almeno il 5% del costo ammissibile dell'azione a imprese a media capitalizzazione stabilite nell'Unione, può beneficiare di un tasso di finanziamento aumentato di punti percentuali equivalenti alla percentuale del costo dell'azione destinato alle imprese a media capitalizzazione ma tale aumento non deve superare gli 8 punti percentuali.

Ai fini del presente programma e fatti salvi i programmi futuri, per imprese a media capitalizzazione si intendono le imprese fino a 3000 dipendenti i cui effettivi siano calcolati conformemente agli articoli 3, 4, 5 e 6 del titolo I dell'allegato della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE e che non siano PMI.

6. Se un consorzio elabora un'azione definita all'articolo 5, paragrafo 1, e i suoi membri sono stabiliti in più di due Stati membri, ciascuno dei quali s'impegna a cofinanziare o ad acquistare o utilizzare congiuntamente il prodotto o le tecnologie finali, esso può beneficiare di un tasso di finanziamento aumentato di ulteriori 5 punti percentuali.

7. L'assistenza finanziaria dell'Unione fornita nell'ambito del programma, comprensiva dei tassi di finanziamento aumentati, non supera il 100% del costo ammissibile dell'azione.

Articolo 11

Proprietà e diritti di proprietà intellettuale

1. L'Unione non è proprietaria dei prodotti o delle tecnologie risultanti dall'azione, né reclama i diritti di proprietà intellettuale relativi all'azione.
2. I risultati finali delle azioni che beneficiano di un sostegno nell'ambito del programma, incluso in termini di trasferimento di tecnologia, non sono soggetti a restrizione da parte di paesi terzi o di entità di paesi terzi.
3. Il presente regolamento non incide sulla discrezionalità degli Stati membri in materia di politica di esportazione dei prodotti per la difesa.
4. Se l'assistenza dell'Unione è fornita sotto forma di appalto pubblico per uno studio, tutti gli Stati membri dovrebbero avere, ove ne facciano esplicita richiesta, il diritto a una licenza non esclusiva e gratuita per l'uso dello studio.

Articolo 12

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Si tratta di un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. L'Agenzia europea per la difesa è invitata a fornire le proprie opinioni e raccomandazioni. Anche il servizio europeo per l'azione esterna è invitato a partecipare al comitato.

Il comitato si riunisce anche in formazioni speciali, anche per discutere di aspetti relativi alla difesa. Ai membri del comitato è fornita tempestivamente la possibilità effettiva di esaminare i progetti di atti di esecuzione e di esprimere le proprie opinioni.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 13

Programma di lavoro

1. La Commissione, mediante un atto di esecuzione, adotta un programma di lavoro pluriennale per l'intera durata del programma. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 2. Il programma di lavoro è in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 2.
2. Esso indica dettagliatamente le categorie di progetti che verranno finanziati nell'ambito del programma, il tipo di finanziamento e la dotazione di bilancio, compresi i tassi massimi di finanziamento, nonché le categorie desiderate di azioni ammissibili definite all'articolo 5, paragrafo 1, inclusa se del caso la metodologia di valutazione che comprende i coefficienti di ponderazione e le soglie minime per il rispetto dei criteri di aggiudicazione.
3. Il programma di lavoro garantisce che almeno il 10 % della dotazione complessiva sia destinato alla partecipazione transfrontaliera delle PMI; inoltre tale programma stabilisce una categoria specifica di progetti dedicata alle PMI.

Articolo 14

Procedura di valutazione e di aggiudicazione

1. Nell'attuazione del programma i finanziamenti dell'Unione sono concessi a seguito di gare d'appalto pubblicate conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione. In talune circostanze eccezionali debitamente giustificate, i finanziamenti dell'Unione possono anche essere concessi a norma dell'articolo 190 del regolamento delegato n. 1286/12 della Commissione.

2. Le proposte presentate in seguito all'invito a presentare proposte sono valutate dalla Commissione, con l'assistenza di esperti indipendenti oggetto di convalida su richiesta degli Stati membri, sulla base dei criteri di ammissibilità e di aggiudicazione di cui agli articoli 5, 6, 7 e 9.
3. La Commissione aggiudica il finanziamento per le azioni selezionate dopo ogni invito a presentare proposte o dopo l'applicazione dell'articolo 190 del regolamento delegato (UE) n. 1268/12 della Commissione. La Commissione aggiudica il finanziamento per le azioni selezionate adottando un atto di esecuzione. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Articolo 15

Rate annuali

La Commissione può frazionare gli impegni di bilancio in rate annuali.

Articolo 16

Monitoraggio e relazioni

1. La Commissione esegue un monitoraggio periodico dell'attuazione del programma e riferisce a scadenza annuale in merito ai progressi compiuti conformemente all'articolo 38, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. A tal fine la Commissione applica le modalità di monitoraggio necessarie.

2. Ai fini di una maggiore efficienza ed efficacia delle future azioni politiche dell'Unione, la Commissione elabora una relazione di valutazione a posteriori e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione, sulla base di consultazioni degli Stati membri e delle principali parti interessate, valuta in particolare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2. La relazione analizza inoltre la partecipazione transfrontaliera, in particolare delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione, a progetti realizzati nell'ambito del programma, nonché la partecipazione delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione alla catena del valore globale. Inoltre la relazione dovrebbe contenere informazioni relative all'origine dei beneficiari e, se possibile, alla ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale generati.
3. Entro il 30 luglio 2019 la Commissione fornisce una relazione intermedia che conterrà una valutazione della governance del programma, i tassi di esecuzione, i risultati in materia di aggiudicazione dei progetti, inclusa la partecipazione delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione e il loro livello di partecipazione transfrontaliera, e i finanziamenti concessi in conformità dell'articolo 190 del regolamento delegato (UE) n. 1268/12 della Commissione di cui all'articolo 14, paragrafo 1.

Articolo 17

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nel realizzare le azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, tramite sanzioni amministrative e finanziarie efficaci, proporzionate e dissuasive.

2. La Commissione, o i suoi rappresentanti, e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, o nel caso di organizzazioni internazionali, potere di verifica conformemente agli accordi raggiunti con loro, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione europea in virtù del programma.
3. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, inclusi controlli e ispezioni in loco secondo le disposizioni e le procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸ e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio⁹, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni di sovvenzione o decisioni di sovvenzione o a contratti finanziati a norma del presente regolamento.

⁸ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

⁹ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

Progetto di dichiarazione del Consiglio sul finanziamento dell'EDIDP

Fatta salva la prerogativa dell'autorità di bilancio, la dotazione complessiva per l'attuazione del programma dovrebbe essere resa disponibile esclusivamente mediante riassegnazioni nell'ambito della rubrica 1a del quadro finanziario pluriennale 2014-2020.

Il Consiglio esorta tutte le istituzioni a trovare un terreno comune per finanziare l'EDIDP esclusivamente mediante riassegnazione nell'ambito della rubrica 1a. Il Consiglio non condivide l'approccio della proposta iniziale della Commissione consistente nel suddividere il finanziamento tra riassegnazioni e uso del margine.
